



Mostra rif. normativi

Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 480 del 02/05/2017

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 2 MAGGIO 2017

480ª Seduta

Presidenza del Presidente

TORRISI

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per l'interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 394)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera a), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

La relatrice LO MORO (Art.1-MDP) illustra una proposta di parere con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

Ricorda, in primo luogo, che la legge n. 124 del 2015 ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi, al fine di ottimizzare l'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo, nonché mediante revisione del decreto legislativo n. 217 del 2005, anche attraverso la soppressione e la modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche.

Resta ancora non definito il tema, fortemente segnalato dalle rappresentanze di categoria, della equiparazione con le forze di polizia e le forze armate in materia di sviluppo di carriera e in riferimento agli istituti di tutela economica e previdenziale in favore del personale. Al riguardo, reputa necessario intervenire in tempi congrui, con una specifica normativa, nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo di individuare istituti normativi perequativi che soddisfino legittime aspettative del comparto.

Nel proporre un parere favorevole, ritiene necessario inserire alcune condizioni.

In primo luogo, all'articolo 2, comma 3, lettera a), e comma 6, lettera b), volti a modificare rispettivamente l'articolo 8, comma 3, e l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2006, appare necessario, a suo avviso, sostituire le parole: "sanzioni disciplinari" con le seguenti "condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari". Al riguardo, rileva che - nell'intervenire in materia di sanzioni disciplinari applicabili anche al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - le norme operano un rinvio a un regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. Per ragioni di coerenza con il principio di tassatività delle fattispecie sanzionatorie, la fonte di rango secondario può solo intervenire per definire le condotte ascrivibili a ciascuna delle sanzioni disciplinari, le quali però non possono che essere espressamente indicate in fonte di rango primario, in questo caso, l'articolo 11, comma 1, del decreto n. 139.

In riferimento all'articolo 3, comma 4, rileva che la disposizione modifica integralmente l'articolo 16 del decreto legislativo n. 139 del 2006, in materia di procedure di prevenzione degli incendi, adeguando l'attività di prevenzione degli incendi all'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività, che ha determinato il passaggio dal previgente regime autorizzatorio a un regime di controllo successivo. Poiché il comma 2 del novellato articolo 16 affida a regolamenti governativi l'individuazione delle attività, dei locali, dei depositi, degli impianti e delle industrie pericolose soggette alle procedure di prevenzione degli incendi, ritiene necessario inserire una condizione con la quale si chiede di specificare che, fino all'adozione di quei regolamenti, le attività soggette agli obblighi di prevenzione degli incendi, sono individuate alla stregua dei decreti emanati in base alla previgente formulazione dell'articolo 16. La specificazione appare necessaria, a suo avviso, per evitare che eventuali ritardi nell'emanazione dei regolamenti possano vanificare l'efficacia delle sanzioni penali poste a presidio di condotte omissive foriere di pericolo per l'incolumità pubblica.

Con riferimento all'articolo 5, comma 1, osserva che la disposizione è volta a introdurre, nel decreto legislativo n. 139 del 2006, un Capo IV-bis, in materia di formazione. In particolare, l'articolo 26-bis, comma 4, prevede obblighi formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, soprattutto, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione. In proposito, appare necessario porre una condizione per inserire una previsione con la quale responsabilizzare il datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare il responsabile e gli addetti ai servizi, al fine di rafforzare gli obblighi in capo a quest'ultimo, peraltro già riconosciuti, in via generale, dal decreto legislativo n. 81 del 2008, come interpretato dalla giurisprudenza.

Infine, reputa necessario porre una condizione in riferimento all'articolo 10, comma 1, il quale, nel modificare l'articolo 88 del decreto legislativo n. 217 del 2005, introduce un comma 2-bis, con il quale si dispone che, per l'assunzione alla qualifica di operatore e di operatore tecnico, la selezione avvenga assicurando precedenza al personale volontario del Corpo nazionale, in possesso di determinati requisiti. A suo avviso, occorre sostituire l'espressione utilizzata, "prelazione" con un termine più appropriato, quale "preferenza" o "precedenza", in coerenza con analoghe disposizioni di legge.

Propone quindi di inserire ulteriori rilievi da formulare come osservazioni.

All'articolo 1, comma 1, lettera a), rileva che la norma, nel modificare l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, prevede l'inclusione delle aree boscate nell'ambito delle attività di prevenzione ed estinzione degli incendi sul territorio nazionale, come effetto dell'avvenuto trasferimento delle competenze relative alla lotta attiva contro gli incendi boschivi e al loro spegnimento con mezzi aerei. In proposito, reputa necessario sostituire l'espressione "comprese le aree boscate" con l'altra "ivi compresi gli incendi boschivi", da inserire, dopo la parola "incendi", nel medesimo articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 139.

In riferimento all'articolo 1, comma 3, lettera a), segnala che la disposizione, nel modificare l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, prevede la possibilità di promuovere la costituzione di distaccamenti volontari. In proposito, invita a riformulare la norma in modo da esplicitare che tali distaccamenti siano costituiti unicamente da personale volontario.

Rileva, quindi, che, all'articolo 4, comma 1, la norma ivi prevista è volta a sostituire integralmente l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, in materia di interventi di soccorso pubblico, allo scopo di dettare una disciplina unica del soccorso, in coordinamento con le strutture della Protezione Civile e rimettendo ad appositi accordi la disciplina del soccorso pubblico integrato. In proposito, appare opportuno, a suo avviso, un adeguato monitoraggio, soprattutto in sede applicativa, dell'efficienza delle forme di coordinamento prescelte, allo scopo di assicurare la massima valorizzazione delle specifiche professionalità dei diversi soggetti che concorrono alle attività di soccorso.


In riferimento all'articolo 8, comma 1, osserva che la norma ivi prevista modifica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, rimodulando le quote di riserva, in favore del personale volontario, per la partecipazione al pubblico concorso per vigile del fuoco. Al riguardo, segnala la necessità di reintrodurre l'indicazione, già prevista nella previgente formulazione, che i posti riservati e non coperti siano attribuiti alla generalità dei partecipanti in possesso dei requisiti, ma non rientranti nelle quote riservate.

Infine, all'articolo 11, comma 3, rileva che la norma interviene sull'articolo 134 del decreto legislativo n. 217 del 2005, sostituendo il comma 3, allo scopo di consentire, al personale che perde l'idoneità operativa per infortunio o malattia, di transitare nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, amministrativo contabili o tecnico informatiche. In proposito, appare opportuno, a suo avviso, specificare che tale disposizione si riferisca unicamente al personale di ruolo.

Il senatore **PAGLIARI** (PD), nell'annunciare, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole, invita la relatrice a integrare la proposta di parere con un ulteriore rilievo, in premessa, per segnalare che resta da affrontare e definire la questione dei cosiddetti "vigili del fuoco discontinui".

La relatrice **LO MORO** (Art.1-MDP), accogliendo l'invito del senatore Pagliari, riformula la proposta di parere nei termini da lui indicati.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come da ultimo modificata dalla relatrice, pubblicata in allegato.



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 394**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

- la legge n. 124 del 2015 ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi, al fine di ottimizzare l'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo, nonché mediante revisione del decreto legislativo n. 217 del 2005, anche attraverso la soppressione e la modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche;

- resta ancora non definito il tema, fortemente segnalato dalle rappresentanze di categoria, della equiparazione con le forze di polizia e le forze armate in materia di sviluppo di carriera e in riferimento agli istituti di tutela economica e previdenziale in favore del personale. Al riguardo, appare necessario intervenire in tempi congrui, con una specifica normativa, nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo di individuare istituti normativi perequativi che soddisfino legittime aspettative del comparto;

- resta parimenti da affrontare e definire la questione dei cosiddetti "vigili del fuoco discontinui", esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- all'articolo 2, comma 3, lettera a), e comma 6, lettera b), volti a modificare rispettivamente l'articolo 8, comma 3, e l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2006, è necessario sostituire le parole: "sanzioni disciplinari" con le seguenti "condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari". Al riguardo, si rileva che - nell'intervenire in materia di sanzioni disciplinari applicabili anche al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - le norme operano un rinvio a un regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. Per ragioni di coerenza con il principio di tassatività delle fattispecie sanzionatorie, la fonte di rango secondario può solo intervenire per definire le condotte ascrivibili a ciascuna delle sanzioni disciplinari, le quali però

non possono che essere espressamente indicate in fonte di rango primario (in questo caso, l'articolo 11, comma 1, del decreto n. 139);

- all'articolo 3, comma 4, la disposizione modifica integralmente l'articolo 16 del decreto legislativo n. 139 del 2006, in materia di procedure di prevenzione degli incendi, adeguando l'attività di prevenzione degli incendi all'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività, che ha determinato il passaggio dal previgente regime autorizzatorio a un regime di controllo successivo. Poiché il comma 2 del novellato articolo 16 affida a regolamenti governativi l'individuazione delle attività, dei locali, dei depositi, degli impianti e delle industrie pericolose soggette alle procedure di prevenzione degli incendi, occorre specificare che, fino all'adozione di quei regolamenti, le attività soggette agli obblighi di prevenzione degli incendi sono individuate alla stregua dei decreti emanati in base alla previgente formulazione dell'articolo 16. La specificazione appare necessaria per evitare che eventuali ritardi nell'emanazione dei regolamenti possano vanificare l'efficacia delle sanzioni penali poste a presidio di condotte omissive foriere di pericolo per l'incolumità pubblica;

- all'articolo 5, comma 1, la disposizione introduce, nel decreto legislativo n. 139 del 2006, un Capo IV-bis in materia di formazione. In particolare, l'articolo 26-bis, comma 4, prevede obblighi formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, soprattutto, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione. Appare necessario, in proposito, inserire una previsione che responsabilizzi il datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare il responsabile e gli addetti ai servizi, al fine di rafforzare gli obblighi in capo a quest'ultimo, peraltro già riconosciuti, in via generale, dal decreto legislativo n. 81 del 2008, come interpretato dalla giurisprudenza;

- all'articolo 10, comma 1, la norma, nel modificare l'articolo 88 del decreto legislativo n. 217 del 2005, introduce un comma 2-bis, con il quale si dispone che, per l'assunzione alla qualifica di operatore e di operatore tecnico, la selezione avvenga assicurando precedenza al personale volontario del Corpo nazionale, in possesso di determinati requisiti. Occorre sostituire l'espressione utilizzata, "prelazione" con un termine più appropriato, quale "preferenza" o "precedenza", in coerenza con analoghe disposizioni di legge;

Formula, altresì, le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, lettera a), la norma, nel modificare l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, prevede l'inclusione delle aree boscate nell'ambito delle attività di prevenzione ed estinzione degli incendi sul territorio nazionale, come effetto dell'avvenuto trasferimento delle competenze relative alla lotta attiva contro gli incendi boschivi e al loro spegnimento con mezzi aerei. In proposito, appare necessario sostituire l'espressione "comprese le aree boscate" con l'altra "ivi compresi gli incendi boschivi", da inserire, dopo la parola "incendi", nel medesimo articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 139;

- all'articolo 1, comma 3, lettera a), la disposizione, nel modificare l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, prevede la possibilità di promuovere la costituzione di distaccamenti volontari. In proposito, si invita a riformulare la norma in modo da esplicitare che tali distaccamenti siano costituiti unicamente da personale volontario;

- all'articolo 4, comma 1, la norma è volta a sostituire integralmente l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, in materia di interventi di soccorso pubblico, allo scopo di dettare una disciplina unica del soccorso, in coordinamento con le strutture della Protezione Civile e rimettendo ad appositi accordi la disciplina del soccorso pubblico integrato. In proposito, appare opportuno un adeguato monitoraggio, soprattutto in sede applicativa, dell'efficienza delle forme di coordinamento prescelte, allo scopo di assicurare la massima valorizzazione delle specifiche professionalità dei diversi soggetti che concorrono alle attività di soccorso;

- all'articolo 8, comma 1, la norma modifica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, rimodulando le quote di riserva, in favore del personale volontario, per la partecipazione al pubblico concorso per vigile del fuoco. Al riguardo, si segnala la necessità di reintrodurre l'indicazione, già prevista nella previgente formulazione, che i posti riservati e non coperti sono attribuiti alla generalità dei partecipanti in possesso dei requisiti, ma non rientranti nelle quote riservate;

- all'articolo 11, comma 3, la norma interviene sull'articolo 134 del decreto legislativo n. 217 del 2005, sostituendo il comma 3, allo scopo di consentire, al personale che perde l'idoneità operativa per infortunio o malattia, di transitare nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, amministrativo contabili o tecnico informatiche. In proposito, appare opportuno specificare che tale disposizione si riferisce unicamente al personale di ruolo.